



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

AVVISO

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI CUI POTER CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI GIOIA TAURO NELLE IPOTESI DI IMPOSSIBILITA' DI DIFESA INTERNA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI E PERSONALE

Vista la deliberazione della G.C. n. 91 del 14/06/2016;

Vista deliberazione di G.C. n. 120 del 08/8/2016;

Visto l' art. 4 e 17 del D. Lgs 50/2016

RENDE NOTO CHE

Il Comune di Gioia Tauro intende costituire:

- un elenco di **Avvocati esterni** cui poter attingere per procedere ad eventuali incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio.
- Un elenco speciale dei **Giovani Avvocati** per attività di assistenza e patrocinio del Comune dinanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale

L'elenco sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale -Corte d'Appello - Cassazione Penale

Sezione E- GIOVANI AVVOCATI (**vedi APPENDICE AL REGOLAMENTO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE - ELENCO SPECIALE GIOVANI AVVOCATI -**)

SEZIONE "A" - SEZIONE "B" - SEZIONE "C" - SEZIONE "D"

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Possono presentare istanza di inserimento i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni compiuti a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nell'Elenco
- b) Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- c) Godimento dei diritti civili e politici;
- d) Capacità a contrarre con la P.A.
- e) l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

- f) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- g) Esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro rilevabile nel curriculum vitae e professionale;

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Gioia Tauro. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di avvocato che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

Iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (**max 2**) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :

- L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- l'insussistenza di cause di inconfirmità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

b) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Gioia Tauro o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato ;

c) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

d) l'impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari oneri all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

e) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. Il comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione .

4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

L'avvenuto inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né

l'attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. Ai professionisti che saranno ammessi a far parte dell'elenco, l'Ente, a suo insindacabile giudizio e secondo le proprie esigenze, si riserva la facoltà di conferire incarichi per la difesa e rappresentanza del Comune.

L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2024. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

Al momento dell'affidamento dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio.

Onorario professionale

La modalità di determinazione degli onorari da liquidare al professionista è già stata definita all'art. 7 "Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio" del Regolamento approvato con la Deliberazione di G.C. n. 91 del 14/06/2016, come segue :

1. Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alle tabelle forensi allegato al DM n. 55/2014 ridotto del 25% per i giudizi di valore fino a €520.000,00 (*di seguito indicato quale misura tariffaria minima*) oltre iva e cpa con esclusione del rimborso forfettario del 15%.

2. Per i giudizi di valore superiore a €520.000,01 il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alle tabelle forensi allegato al DM n. 55/2014 ridotto del 10% (*di seguito indicato quale misura tariffaria minima*) oltre Iva e CPA con esclusione del rimborso forfettario del 15%, e con ulteriori riduzioni come di seguito indicate:

- 1) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma B, ridotta del 40%, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio;
- 2) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma B, ridotta del 30% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
- 3) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma B, ridotta del 20%, in caso di esito pienamente favorevole.

3. Con riferimento sia al comma 1 che al comma 2 qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate -, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

4. Qualora la sentenza favorevole all'ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato, mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione le competenze nella misura ridotta del 30% di cui al comma 2. E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

5. Con riferimento sia al comma 1 che al comma 2, nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

6. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente Regolamento. Il responsabile dell'Ufficio legale provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

7. Con riferimento sia al comma 1 che al comma 2, su richiesta del professionista e compatibilmente alle

disponibilità di cassa dell'ente, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 60 % del importo presunto indicato in parcella. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 10 % della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali.

8. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

9. Ai fini della presente disciplina e con riferimento al solo comma 2, per sentenza favorevole all'Ente si intende ogni statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e qualificazione formale, decidendo in rito o nel merito, ancorché in via non definitiva, comporti i seguenti risultati:

A) AZIONI RISPETTO ALLE QUALI L'ENTE È CONVENUTO/RESISTENTE:

a) per le azioni impugnatorie, la statuizione giudiziale lascia intatto il provvedimento amministrativo impugnato;

b) per le azioni volte ad accertare od ottenere ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta in misura non superiore al 30% di quanto richiesto;

c) per tutte le altre azioni, la domanda non sia stata accolta nemmeno in parte;

B) AZIONI PER LE QUALI L'ENTE È ATTORE/RICORRENTE:

a) per le azioni volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta per almeno il 50% di quanto richiesto;

b) per tutte le altre azioni, la domanda sia stata accolta almeno per il 50 %

C) SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE A SEGUITO DI TRANSAZIONE DELLA LITE.

Ai fini della presente disciplina, costituisce sentenza favorevole all'Ente ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione della lite in corso di giudizio. Per le cause volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, il comma 1 si applica soltanto quando la transazione abbia comportato un risultato utile per l'Ente superiore al 50 % dell'oggetto del contendere, in termini di risparmio di spesa per le azioni proposte avverso l'Amministrazione ed in termini di maggiore entrata per le azioni proposte dall'Amministrazione nei confronti di terzi.

Cancellazione dall'elenco

1.E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

1. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
3. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
4. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze ;
5. su istanza del richiedente;

2. Nei casi previsti nei nn. 1,2,3,4, la cancellazione dell'incarico viene comunicata al soggetto interessato.

SEZIONE "E"- GIOVANI AVVOCATI

Istituzione dell'elenco speciale dei GIOVANI AVVOCATI patrocinatori del Comune

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio dinnanzi al GIUDICE DIPACE e TRIBUNALE –

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio dinnanzi al GIUDICE DIPACE e

TRIBUNALE

Quanto ai limiti per materia e valore, i giovani avvocati saranno chiamati a patrocinare giudizi innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

- alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a E. 25.822,84 (€ 50 milioni);
- alle cause possessorie (ad eccezione delle domande incidentali in giudizi di valore eccedente gli E. 25.822,84, di cui all'art. 704 c.p.c.);
- alle cause per denuncia di nuova opera o danno temuto (ad eccezione delle domande incidentali ex art. 688 c.p.c. in giudizi di valore superiore a E. 25.822,84);
- alle cause di locazione e comodato di immobili urbani (non di competenza delle sezioni specializzate agrarie);

b) negli affari penali:

alle cause per i reati indicati dall'art. 550 c.p.p. (modif. dall'art. 2 decies del D.L. n. 82/2000 conv. con modif. nella L. n. 144/2000).

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Possono presentare istanza di inserimento i Giovani professionisti singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti :

- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con un periodo non inferiore a **2 (due)** anni compiuti a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nell'Elenco
- b) Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- c) Godimento dei diritti civili e politici;
- d) Capacità a contrarre con la P.A.
- e) l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
- f) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Gioia Tauro . Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di avvocato che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

Iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :
 - L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- L'assenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

b) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Gioia Tauro o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato ;

c) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostantive al mantenimento dell'iscrizione;

d) l'impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari oneri all' Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

e) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. Il comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione .

4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

L'avvenuto inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. Ai professionisti che saranno ammessi a far parte dell'elenco, l'Ente, a suo insindacabile giudizio e secondo le proprie esigenze, si riserva la facoltà di conferire incarichi per la difesa e rappresentanza del Comune.

L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2024. Successivamente alla fase istitutiva, Il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale , mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

Al momento dell'affidamento dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio.

Onorario professionale

La modalità di determinazione degli onorari da liquidare al professionista è già stata definita all'art. 3 “ Corrispettivo. Attività di domiciliiazione. Contratto di patrocinio “ dell' Appendice al Regolamento approvato con la Deliberazione di G.C. n. 120 del 08/08/2016, come segue:

1. Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alla tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 ridotto del 25% (*di seguito indicato quale misura tariffaria minima*) oltre iva e cpa con esclusione del rimborso forfettario del 15%.

2. Con riferimento sia al comma 1 qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso.

- eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate -, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

3. Qualora la sentenza favorevole all'ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del

compenso giudizialmente liquidato, mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione le competenze nella misura ridotta del 30%. E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

4. Con riferimento sia al comma 1, nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

5. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente Regolamento. Il responsabile dell'Ufficio legale provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

6. Con riferimento sia al comma 1, su richiesta del professionista e compatibilmente alle disponibilità di cassa dell'ente, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 60 % del importo presunto indicato in parcella. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 10 % della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali.

7. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

1. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
3. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
4. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze ;
5. su istanza del richiedente;

2. Nei casi previsti nei nn. 1,2,3,4, la cancellazione dell'incarico viene comunicata al soggetto interessato.

Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito:

- un " Registro degli incarichi conferiti" agli **Avvocati patrocinatori** del Comune la cui tenuta dello stesso è affidata all'Avvocatura comunale;
- un " Registro degli incarichi conferiti" ai **Giovani Avvocati** la cui tenuta dello stesso è affidata all'Avvocatura comunale;

Pubblicità

L'elenco degli Avvocati patrocinatori e dei **Giovani Avvocati** del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente. Gli incarichi affidati ai legali sono pubblicati, a cura del responsabile del responsabile dell'avvocatura comunale, sul sito istituzionale – sez. amministrazione trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema PERLA PA).

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Presentazione della richiesta

I professionisti interessati ad essere inseriti nell'Elenco degli **Avvocati patrocinatori e dei Giovani Avvocati** dovranno far pervenire al protocollo dell'Ente, anche a mezzo P.e.c. all'indirizzo protocollogioiatauro@asmepec.it, **entro e non oltre il 04/06/2024**, apposita istanza (vedi fac simile allegato) indirizzata: " Al Comune di Gioia Tauro - Responsabile del Settore I - 89013 Gioia tauro.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine . Ogni rischio legato alla presentazione dell'istanza è a carico del professionista che intenda aderire al presente avviso.

Il Responsabile del Settore I
Dr. Pasquale PUPO